



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

REGISTRO GENERALE N. 519 del 27/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 del 27/06/2025

PROPOSTA N. 713 del 26/06/2025

OGGETTO: ART.216 D.LGS 152/2006. DITTA "FANINI SRL", IMPIANTO UBICATO IN VIA DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP). ISCRIZIONE N.AP20.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 settembre 1997, n. 60;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- il DPR n.160/2010;
- il DM Ambiente 5 febbraio 1998, recante "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero*";
- il DPR 13 marzo 2013, n.59 recante "*Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)*" e in particolare l'art.2, comma 1, lett. b, che individua nella Provincia l'autorità competente all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale.

Premesso che:

- il SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO con TITOLO UNICO N.2236 del 18/09/2020 (scadenza 04/06/2025) ha disposto ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'iscrizione della ditta FANINI SRLS al Registro Provinciale delle imprese per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in VIA DEL COMMERCIO n.20 nel Comune di ASCOLI PICENO (AP);
- lo stesso SUAP ha disposto con TITOLO UNICO N.5236 del 24/12/2024 ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'aggiornamento dell'iscrizione della ditta "FANINI SRL" al N.AP20 del Registro Provinciale delle imprese per il recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto, come da Determina N.1394 (Reg. Gen.) del 19/12/2024 dello scrivente Settore;
- lo stesso SUAP con Prot. N.23211 del 03/04/2025 (rif. Prot. Prov. N.6823 del 03/04/2025) ha trasmesso l'istanza della ditta "FANINI SRL" di rinnovo e modifica della predetta iscrizione;
- con Prot. N.9993 del 19/05/2025 dello scrivente Settore è stata indetta una conferenza di servizi ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.

Considerato che sono acquisiti, ai sensi dell'art.14-bis, comma 4, della Legge n.241 del 1990 e s.m.i. i pareri favorevoli senza condizioni del Comune, dell'ARPAM e dell'AST Ascoli Piceno Dipartimento di Prevenzione.

Dato atto che:

- l'impianto della ditta FANINI S.R.L. è ubicato in VIA DEL COMMERCIO n.20, su un'area catastalmente individuata al Foglio 79, particella n.247 del Comune di ASCOLI PICENO (AP) classificata ai sensi del PRG del Comune di Ascoli Piceno per attività produttive;
- la ditta svolge presso l'impianto in oggetto l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi identificati dalle tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 6.1 e 6.5 del Dm 05/02/1998 e s.m.i.;

- la messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi è svolta esclusivamente all'interno di una porzione dell'opificio industriale, su pavimentazione al quarzo impermeabile, totalmente separata dalla restante parte dell'opificio senza possibilità di commistione tra attività diverse;
- i rifiuti all'interno dell'opificio sono stoccati in cumuli (altezza massima di 2 m) e in cassoni metallici nelle rispettive aree di messa in riserva (R13), suddivisi per tipologia;
- nell'area esterna è presente il settore di conferimento;
- l'impianto è dotato di pesa.

Dato atto inoltre che la modifica richiesta ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. all'iscrizione al N.AP20, mantenendo invariati i quantitativi massimi complessivi, prevede:

- la riduzione della quantità istantanea da 80 t a 1 t e della quantità annuale da 6000 t a 250 t della tipologia 2.1 del Dm 05/02/1998 e s.m.i.;
- l'aumento della quantità istantanea da 70 t a 175 t e della quantità annuale da 15.000 t a 20.875 t della tipologia 3.1 del Dm 05/02/1998 e s.m.i.;
- l'aumento della capacità istantanea della tipologia 3.2 del DM 05/02/1998 e s.m.i. da 84 t a 130 t lasciando invariata la quantità annuale;
- lo stralcio dei rifiuti identificati dalle tipologie 5.1 e 5.2 del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- l'inserimento dei rifiuti di tipologia 5.6 del Dm 05/02/1998 e s.m.i. per una quantità istantanea di 50 t e una quantità annuale di 5.875 t.

Ritenuto, pertanto, di rinnovare e modificare ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'iscrizione della ditta "FANINI SRL" al n.**AP20** del registro provinciale delle imprese per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto sito in VIA DEL COMMERCIO n.20 nel Comune di ASCOLI PICENO (AP) nel rispetto delle prescrizioni dettagliate nell'allegato di **Prot. N.12540 del 23/06/2025**.

DETERMINA

- 1) Di rinnovare e modificare ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'iscrizione della ditta "**FANINI SRL**", con impianto ubicato in VIA DEL COMMERCIO n.20 nel Comune di ASCOLI PICENO (AP), al n.**AP20** del registro provinciale delle imprese per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi.
- 2) Di stabilire per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi il rispetto delle tipologie di rifiuti, dei quantitativi, delle prescrizioni e condizioni dettagliate nell'allegato di **Prot. N.12540 del 23/06/2025**, parte integrante e sostanziale della presente Determina.
- 3) Di trasmettere ai sensi dell'art.3 del DPR 59/2013 la presente Determinazione al SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO per il rilascio del titolo previsto dal DPR 160/2010.
- 4) Di rappresentare che:
 - l'attività è vincolata al rispetto delle caratteristiche di costruzione e di esercizio indicate nelle relazioni tecniche e negli elaborati grafici trasmessi del SUAP del Comune di Ascoli Piceno con Prot. N.23211 del 03/04/2025 (rif. Prot. Prov. N.6823 del 03/04/2025);
 - sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
 - ai sensi dell'art.216, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la presente iscrizione è valida fino al **04/06/2030**;
 - ai sensi dell'art.216, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno 90 giorni prima della predetta scadenza, ovvero entro il **06/03/2030**, il gestore deve presentare apposita istanza di rinnovo dell'iscrizione al SUAP competente per territorio, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.3 del DPR 59/2013.

- 5) Di dare atto che il Segretario Generale della Provincia con Determinazione N.167 (Reg. Gen.) del 20/03/2025 e Determinazione N.214 (Reg. Gen.) del 07/04/2025 ha delegato al Dott. Gianni Giantomassi le funzioni con poteri di firma di provvedimenti finali, a rilevanza esterna, di competenza del Settore II.
- 6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato con Determinazione Dirigenziale N.4 (Reg. Gen.) del 05/01/2024, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Daniela De Micheli.
- 7) Di chiedere al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno di effettuare i controlli periodici presso l'impianto in oggetto ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. i) della LR 60/97.

Si informa che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

DDM/ddm

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

La Elevata Qualificazione con delega di firma, ai sensi dell'art 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 713 del 26/06/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Ascoli Piceno, lì 27/06/2025

La Elevata Qualificazione con delega di firma

GIANTOMASSI GIANNI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Fascicolo 17.9.5/2023/ZPA/207

Oggetto: Art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – “FANINI SRL”. Impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi sito in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).
Comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Iscrizione al registro provinciale delle imprese N.AP20).

Descrizione impianto

L'impianto della ditta FANINI S.R.L. è ubicato su un area catastalmente individuata al Foglio 79, particella 247 del Comune di Ascoli Piceno (AP).

Ai sensi del PRG del Comune di Ascoli Piceno l'area è classificata per attività produttive.

La ditta svolge ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. presso l'impianto in oggetto la sola attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati dalle tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1 e 6.5 del Dm 05/02/1998 e s.m.i.

L'attività di messa in riserva (R13) è svolta esclusivamente all'interno di una porzione dell'opificio industriale, su pavimentazione al quarzo impermeabile.

La porzione di opificio adibita all'attività di gestione dei rifiuti è totalmente separata dalla restante parte senza possibilità di commistione tra attività diverse.

I rifiuti all'interno dell'opificio sono stoccati in cumuli (altezza massima di 2 m) e in cassoni metallici nelle rispettive aree di messa in riserva (R13), suddivisi per tipologia.

Nell'area esterna è presente il settore di conferimento.

L'impianto è dotato di pesa.

Prescrizioni

L'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi deve essere esercitata nel rispetto delle tipologie di rifiuti, dei quantitativi, delle prescrizioni e condizioni riportate di seguito. E' comunque fatto salvo il rispetto della normativa vigente, in particolare si intendono richiamate le prescrizioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984 e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

1) Matrice rifiuti

Le tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare alla messa in riserva (R13) ed i rispettivi quantitativi istantanei ed annuali sono dettagliati nella seguente tabella:

Tip. DM 5.2.98	Codici EER	Descrizione	Attività di recupero	Quantità massima Stoccabile istantaneamente R13 (t)	Quantità massima stoccabile annualmente R13 (t)
1.1	150101 150105 150106 200101	Rifiuti di carta cartone e cartoncino inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	R13	2	250
2.1	170202 200102 150107 191205 160120 101112	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	R13	1	250
3.1	120101 120102 100210 160117 150104 170405 190118 190102 200140 191202 100299 120199	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R13	175	20.875
3.2	110501 110599 150104 200140 191203 120103 120104 170401 170402 170403 170404	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199].	R13	130	15.000

	170406 170407 191002 100899 120199				
5.5	160801	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	R13	10	10
5.6	160216 160214 200136 200140	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	50	5.875
5.7	160216 170402 170411	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	36	750
5.8	170401 170411 160122 160216 160118	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	36	1000
6.1	020104 150102 170203 191204 200139	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici	R13	1,50	300
6.5	070213 160119 120105	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	1,50	100
QUANTITÀ MASSIMA COMPLESSIVA				443	44.410

2) Prescrizioni generali

- a) L'esercizio delle attività autorizzate è vincolato al rispetto di quanto previsto dal Dm 05/02/1998 e s.m.i. con le modalità e le collocazioni riportate nelle relazioni tecniche e negli elaborati grafici trasmessi dal SUAP del Comune di Ascoli Piceno con Prot. N.23211 del 19/03/2025 (rif. Prot. Prov. N.6823 del 03/04/2025).
- b) La quantità massima stoccabile istantaneamente (R13) è di 443 tonnellate.
- c) La quantità massima stoccabile annualmente (R13) è di 44.410 tonnellate.
- d) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con apposita cartellonistica.
- e) Per i codici EER cosiddetti "*a specchio*" il gestore deve garantire, in fase di omologa e di accettazione, la caratterizzazione analitica degli stessi con frequenza minima almeno annuale e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali al processo produttivo.
- f) I rifiuti prodotti in impianto, in deposito temporaneo, devono rispettare i criteri e le disposizioni dell'art.185-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- g) I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi agli impianti di gestione definitiva ove gli rifiuti stessi sono destinati.
- h) I rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati alle successive operazioni di recupero al massimo entro 12 mesi dalla data di ricezione in impianto.
- i) Nell'impianto deve essere individuata un'area destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa dell'accettazione e/o al materiale non conforme alle specifiche del prodotto.
- j) I versamenti del diritto annuale d'iscrizione (art. 214, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno (specificando nella causale del versamento, la denominazione dell'Impresa, la sede legale e la sede operativa, il numero di iscrizione, la partita IVA o il codice fiscale, l'anno di interesse per cui si effettua il versamento).
- k) Le ricevute di attestazione dell'avvenuto versamento di cui alla precedente lettera devono essere trasmesse alla Provincia entro il 31 maggio di ogni anno.
- l) E' fatto divieto alla ditta di ricevere, presso il proprio impianto, rifiuti da parte di soggetti non autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.
- m) Il rinnovo della presente iscrizione deve essere richiesto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- n) Le richieste di modifica della stessa iscrizione devono essere effettuate secondo le modalità stabilite dall'art.216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- o) In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno **30 giorni** prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Ascoli Piceno la voltura della presente autorizzazione, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate.

3) **Garanzia finanziaria**

- a) Entro **30 giorni** dalla data di emissione del TITOLO UNICO del SUAP deve essere presentata alla Provincia a mezzo PEC, idonea garanzia finanziaria ai sensi della DGRM 515/2012 e s.m.i., firmata digitalmente dal Contraente e dal Fideiussore, con specifico riferimento agli estremi del TITOLO UNICO del SUAP e della Determinazione della Provincia.
- b) Le garanzie finanziarie di cui sopra devono essere costituite, a scelta dell'interessato per la durata dell'iscrizione (5 anni), maggiorata di ulteriori due anni, in una delle seguenti forme:
 - a. *pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;*
 - b. *deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;*
 - c. *presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno rilasciati, per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art.5 del Regio Decreto 12/3/1936 n.375, per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10/6/1982 n.348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- c) Nel caso in cui la suddetta garanzia finanziaria non venisse presentata entro il termine previsto è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e, successivamente, alla revoca dell'iscrizione.
- d) L'effettiva continuazione dell'esercizio dell'attività è comunque subordinata alla prestazione ed alla successiva formale accettazione da parte della Provincia, in qualità di Ente beneficiario, della suddetta garanzia finanziaria ai fini della copertura di eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di trattamento rifiuti svolta, stipulata con soggetto abilitato e regolarmente autorizzato al rilascio di garanzie finanziarie ad Enti Pubblici.

4) **Informazioni**

- a) Le inosservanze dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni così come previsto dall'art.216, comma 2, lett a), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.256, comma 1, lett. a), e comma 4, dello stesso D.Lgs 152/2006.
- b) Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività di cui al presente atto di iscrizione.
- c) Sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

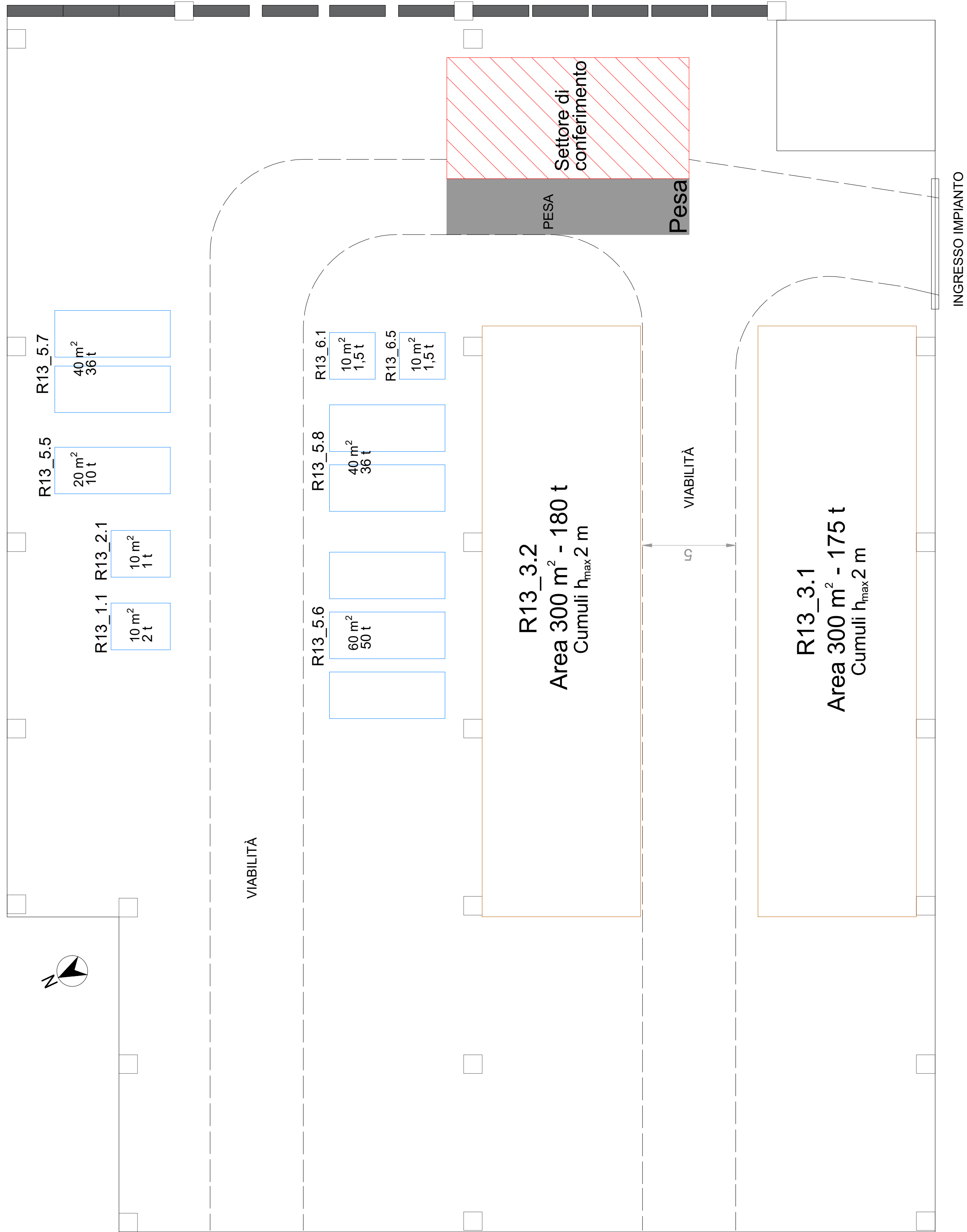
Allegati:

- *Elaborato grafico gestione impianto (Tav.1_ rev.feb2025)*

*Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Daniela De Micheli*

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
Dott. Gianni Giantomassi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



QUADRO RIASSUNTIVO RIP

Tipologia di rifiuti 05.02.1998	Descrizione	Codice EER	Attività di recupero (D.Lgs. 152/2006 art. 18)	Potenzialità	
				Quantità annuale (tonnellate)	Quantità estrinseca (ton)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati, anche di imballaggi.	15.01.01 - 15.01.05 - 15.01.06 - 20.01.01	R13	250	2
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro.	17.02.02 - 20.01.02 - 15.01.07 - 19.12.05 - 16.01.20 - 10.11.12	R13	250	1
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100297] e [120199].	12.01.02 - 12.01.01 - 10.02.10 - 16.01.17 - 15.01.04 - 17.04.05 - 19.01.18 - 19.01.02 - 20.01.40 - 19.12.02 - 10.02.99 - 12.01.99	R13	20.875	175
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [10.08.99] e [12.01.99].	11.05.99 - 11.05.01 - 15.01.04 - 20.01.40 - 19.12.03 - 12.01.03 - 12.01.04 - 17.04.01 - 19.10.02 - 17.04.02 - 17.04.03 - 17.04.04 - 17.04.06 - 17.04.07 - 10.08.99 - 12.01.99	R13	20.875	180
5.5	Marmite catalitiche esauste contenenti metalli preziosi.	16.08.01	R13	10	10
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.	16.02.16 - 16.02.14 - 20.01.36 - 20.01.40	R13	50	5785
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.	16.02.16 - 17.04.02 - 17.04.11	R13	750	36
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	17.04.01 - 17.04.11 - 16.01.18 - 16.01.22 - 16.02.16	R13	1.000	36
6.1	Rottami di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	15.01.02 - 02.01.04 - 20.01.39 - 19.12.04 - 17.02.03	R13	300	1,5
6.5	Paraurti e pance di autoveicoli in materie plastiche.	07.02.13 - 16.01.19 - 12.01.05	R13	100	1,5
CAPACITÀ COMPLESSIVA IMPIANTO				44.410	443

Legenda

R13_1.1	Area messa in riserva di rifiuti di carta e cartone di cui alla Tip. 1.1 (10 m ²) Stoccaggio in cassoni su superficie pavimentata e coperta
R13_2.1	Area messa in riserva di rifiuti di vetro di cui alla Tip. 2.1 (10 m ²) Stoccaggio in cassoni su superficie pavimentata e coperta
R13_3.1	Area messa in riserva di rifiuti metallici ferrosi di cui alla Tip. 3.1 (300 m ²) Stoccaggio in cumuli su superficie pavimentata e coperta
R13_3.2	Area messa in riserva di rifiuti metallici non ferrosi di cui alla Tip. 3.2 (300 m ²) Stoccaggio in cumuli su superficie pavimentata e coperta
R13_5.5	Area messa in riserva di rifiuti costituiti da marmite catalitiche di cui alla Tip. 5.5 (20 m ²). Stoccaggio in cassoni su superficie pavimentata e coperta
R13_5.6	Area messa in riserva di rifiuti costituiti da rottami elettrici ed elettronici di cui alla Tip. 5.6 (60 m ²). Stoccaggio in cassoni su superficie pavimentata e coperta
R13_5.7	Area messa in riserva di rifiuti costituiti da cavi di alluminio di cui alla Tip. 5.7 (40 m ²). Stoccaggio in cassoni su superficie pavimentata e coperta
R13_5.8	Area messa in riserva di rifiuti costituiti da cavi di rame di cui alla Tip. 5.8 (40 m ²). Stoccaggio in cassoni su superficie pavimentata e coperta
R13_6.1	Area messa in riserva di rifiuti costituiti da plastiche di cui alla Tip. 6.1 (10 m ²). Stoccaggio in cassoni su superficie pavimentata e coperta
R13_6.5	Area messa in riserva di rifiuti costituiti da paraurti e plance di plastica cui alla Tip. 6.5 (10 m ²). Stoccaggio in cumuli su superficie pavimentata e coperta